



Copia

Numero 6003 del Repertorio
Numero 4359 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA ASSOCIAZIONE "CENTRO PROMOZIONALE FAMIGLIA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di
ottobre

(27 ottobre 2020)

alle ore diciassette e minuti trenta.

In Jesi, in Via Ancona n. 17/bis.

Io sottoscritto dott. Marco Scialanga, Notaio in Maiolati Spontini, coadiutore della dott.ssa Barbara Federici, Notaio in Jesi, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Ancona, tale nominato giusta provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Ancona in data 6 ottobre 2020, procedo alla redazione del verbale di Assemblea, tenutasi in videoconferenza, a norma dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, dell'Associazione denominata

"CENTRO PROMOZIONALE FAMIGLIA", con sede in Jesi (AN), Piazza Federico II n. 8, codice fiscale: 82005990427, iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Marche con Decreto di iscrizione n.ro 249 del 2 giugno 1994, codice Registro volontariato: 0103, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo signor RANCO ELIO nato a Poggio San Marcello (AN) il 24 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione sulle attività svolte nel 2019;
- 3) Presentazione e approvazione rendiconto economico 2019;
- 4) Approvazione nuovo Statuto e adeguamento legge del 3 Settore.

Avendo l'Associazione designato me Notaio quale segretario e avendomi chiesto di verbalizzare la riunione limitatamente alla discussione e alle delibere da assumere in merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, io Notaio ho aderito alla fattami richiesta e do atto di quanto segue.

L'assemblea per la parte relativa al quarto punto all'ordine del giorno si è tenuta, alla costante presenza di me Notaio, in data odierna, dalle ore diciassette e minuti trenta (17,30), alle ore diciotto e minuti zero (18,00).

Io Notaio do atto che in questo giorno e luogo, alle ore sedici e minuti zero il signor RANCO ELIO, nella citata qualifica, ha assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto ed ha constatato

1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 6 dello Statuto, a mezzo affissione dell'avviso di convocazione nell'albo della associazione, in prima



Barbara Federici
NOTAIO

Registrato a Jesi
il 30/10/2020
al n. 1747
Serie 1T
esatti E.

convocazione per il giorno 25 ottobre 2020 alle ore dodici e minuti zero (12,00) e in seconda convocazione per questo giorno alle ore sedici e minuti zero (16,00);

2) che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, mentre erano poi presenti, in collegamento audio - video conferenza, n.ro quaranta associati, in proprio o per delega, aventi diritto di voto, su totali cinquantatré, quali risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

3) che del Direttivo erano presenti, collegati in audio-video conferenza i signori:

esso Presidente;

MARCELLONI MOIRA

CASAVECCHIA SABINA

SANTINELLI MARINA

LODARI MIMMOTTI EGIZIA

MASSACCESI ANNA MARIA

CAROTTI ROBERTA

4) che, essendo il numero degli associati presenti superiore ai 3/4 (tre quarti) del totale ed avendo il Presidente accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea era regolarmente costituita e idonea a deliberare sul quarto punto posto all'ordine del giorno.

Ciò constatato, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta nella parte straordinaria e, dando inizio alla discussione, ha ricordato all'assemblea che l'associazione è retta dallo statuto approvato in sede di costituzione ed allegato all'atto in data 23 febbraio 1979, a rogito del dott. Giovanni Marcorelli allora Notaio in Jesi, rep. 19.972/2.975, mai modificato.

Considerato:

> che la normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") impone alle organizzazioni di volontariato di adeguare il proprio statuto alle prescrizioni della nuova normativa;

> che ormai da tempo il Consiglio direttivo intende proporre all'Assemblea che l'associazione acquisisca la personalità giuridica;

il Presidente ha proposto ai presenti di adottare uno statuto completamente riformulato rispetto a quello vigente, il cui testo è stato fornito preventivamente a tutti gli associati unitamente all'avviso di convocazione.

Il Presidente ha puntualizzato che, pur nella nuova formulazione, rimangono certamente fermi gli scopi ed i principi per cui l'associazione è nata ed ha continuato in tutti questi anni ad operare.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente ha messo ai voti, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'Associazione "CENTRO PROMOZIONALE

FAMIGLIA"

delibera quanto segue:

- A -

di approvare punto per punto e nella sua totalità il nuovo testo di Statuto che, nella sua redazione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale;

- B -

di dare mandato al Presidente per l'avvio della procedura per l'attribuzione della personalità giuridica presso la Regione Marche."

Il Presidente ha accertato che tale testo è stato approvato, oralmente, dall'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti dieci (18,10).

Le spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione.

Si richiede ai fini della registrazione di questo atto l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine tre di un foglio, compresa la presente per la parte che occupa, lo stesso viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

F.to: Marco Scialanga notaio coadiutore (s.s.).



CENTRO PROMOZIONALE FAMIGLIA - CONSULTORIO "LA FAMIGLIA" - JESI

ELENCO SOCI 2020

Allegato "A" all'atto 27.10.20
 Rep. 6003 Racc. 4359

N	NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	DELEGA	FIRMA PRESENZA
1	Aponte Salvatore	PNTSVT55M02B077O		X
2	Agostini Gemma	GSTGMM66M62A462X		X
3	Azione Cattolica Jesi			
4	Badiali Isabella	BDSL60H48E388D		X
5	Baldelli Piera	BLDPRI69D59E388O		X
6	Balducci Elisabetta	BLDLBT57A54G157H		
7	Battistelli Anna	BTTNNA41T58E388W		
8	Bedini Barbara	BNDBBR67T42F401W	X	
9	Biondini Roberto	BNDRRT63E12G157V		X
10	Borocci Siro	BRCSRI33T06E388D	X	
11	Cacciamani Anna Maria	CCCNMR72M50E783J		X
12	Capogrossi d. Savino	CPGSVN34B15D211G		
13	Carbini Sonia	CRBSNO76L46E388C	X	
14	Caritas Diocesana Jesi			
15	Carotti Roberta	CRTRRT70M63A271K		X
16	Cascione Marisa	CSCMRS80C57L049T	X	
17	Casavecchia Sabina	CSVSBN72E64A271P		X
18	C.I.F. Jesi		X	
19	Catalani Simona	CTLSVN66E48A271M	X	
20	Compagnucci Rolando	CMPRND49L10A344Z	X	
21	Curzi Mauro	CRZMRA64H12A366F	X	
22	Di Domenico Marianna	DDMMNN78A60G273B		X
23	Filonzi Valeriana	FLNVRN55R44E388H		X
24	Fiorletta Stefania	FRLSFN60B67F205J		X
25	Focante Agnese	FCNGNS71P66D597H		
26	Fregonese Igor	FRGCLL64T26E889I		X
27	Graciotti Massimo	GRCMSM63M22G157O		
28	Giusti Mario	GSTMRA62R01A271A	X	
29	Gregori Roberta	GRG RRT 64A69A 271U		X
30	Lodari M. Egizia	LDRGMR51B55L746F		X

31	Malatesta Franco	MLTFNC47R01A271C		
32	Marcelloni Moira	MRCMRO74L62E388S		X
33	Marconi Palmira	MRCPMR63E56G157J	X	
34	Marcotullio Silvia	MRCSLV77S41E388F	X	
35	Marinozzi Lucia	MRNLCU75S44D451Z		
36	Massaccesi Vittorio	MSSVTR29H171608J		X
37	Massacci Anna Maria	MSSNMR53A68E388U		X
38	Mazzarini Aba	MZZ BAA 72P63E388L		
39	Medici Fabio	MDCFDA55A30I608S	X	
40	Nilson Eva Marie	NLSVMR67T53Z132Y	X	
41	Palmucci Mirco	PLMMRC79R06E388L	X	
42	Pasquini Tiziana	PSQTZN68L43F634W		
43	Pentericci Marcello	PNTMCL35L10E388K	X	
44	Ranco Elio	RNCLEI51A24G771G		X
45	Ricci Antonella	RCCNNL58B68C615G	X	
46	Santinelli Marina	SNTMRN61S67S388F		X
47	Savoeda Judith Marie E.	SVDJTH69H49Z314W		
48	Veschetti Paolo	VSCPLA43L11C248V	X	
49	Vignetti Giovanni	VGNGNN60H13E388X		
50	Virgili Adele	VRGDLA65S51A329M		X
51	Zappelli Roberta	ZPPRRT64T61E388G		X
52	Zingaretti Mariella	ZNGMLL64L52E388T		X
53	Zoppi Chiara	ZPPCHR73N52A271G		X



Manfredi

Statuto del Centro Promozionale Famiglia ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "Centro Promozionale Famiglia ODV" – Organizzazione di volontariato, in breve C.P.F. - ODV da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Jesi. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e entro i termini e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o

associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: realizza servizi che promuovono la qualità della vita della persona considerata nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni familiari, di coppia e sociali. Ispirata ai principi dell'antropologia cristiana si avvale delle conoscenze, abilità e competenze proprie delle scienze umane. L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

1. consulenze familiari, di coppia e individuali;
2. assistenza familiare, soprattutto in funzione dell'accoglienza e difesa della vita;
3. promozione dei gruppi familiari;
4. itinerari di preparazione al matrimonio;
5. sensibilizzazione dei vari settori educativi;
6. centro studi sociale e familiare;
7. organizzazione di eventi di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del benessere della persona e della famiglia;
8. perseguire tutto ciò che possa, favorire e diffondere la pratica del volontariato, anche in collaborazione con altre associazioni;



9. ogni altra attività compatibile e coerente con le attività d'interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

I soci dell'associazione si distinguono in onorari, benemeriti e ordinari.

- a) Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali meriti in campo umanitario e sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi straordinari all'associazione o chi nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
- b) Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in maniera determinante al sostentamento dell'associazione. Competente a designare i soci benemeriti è il Consiglio Direttivo.
- c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari a loro volta possono essere volontari e sostenitori.

1. Sono soci volontari le persone fisiche che svolgono in maniera regolare e continuativa un'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'associazione, di cui fanno parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per gli scopi di cui all'art.4 comma 1. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, disciplina l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari.
2. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che oltre la quota sociale, versano un contributo economico aggiuntivo a sostegno dell'azione associativa.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto



delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre due anni dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).
- organo di revisione legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella

sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto per decisione della assemblea) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

— irrogare le sanzioni disciplinari.

È di specifica spettanza del Consiglio Direttivo la nomina del coordinatore per il servizio di consulenza familiare e di un coordinatore per ogni altro settore di attività dell'associazione.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri, tutti scelti tra gli associati, di cui cinque eletti da lista di soci presentata dall'Assemblea stessa e due da lista di soci presentata dall'Ordinario diocesano e dal Consiglio Pastorale Diocesano. Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente e nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere economo, i quali avranno diritto di voto solo se già membri del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del

Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto per decisione della assemblea) accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;

- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Marco Scialanga (s.s.)

Io sottoscritto dott. Marco Scialanga, Notaio in Maiolati Spontini, coadiutore della dott.ssa Barbara Federici, Notaio in Jesi, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Ancona, tale nominato giusta provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Ancona in data 6 ottobre 2020, certifico che la presente è copia conforme all'originale, regolarmente sottoscritto e conservato nella raccolta del predetto notaio.

Si compone di pagine venti di fogli cinque e si rilascia in carta libera per usi consentiti dalla legge.

Jesi, 30 ottobre 2020.



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Marco Scialanga', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'BARBARA FEDERICA' around the top and 'NOTAIO IN JESI' around the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star. The signature is written in a cursive style and extends across the seal.